

# dossier

22 giugno 2021

Misure urgenti relative al Fondo  
complementare al PNRR  
e altre misure urgenti per gli  
investimenti

---

D.L. 59/2021 – A.C. 3166

Parte II – *Profili finanziari*

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A

## **Parte I – Schede di lettura**



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) -  [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 391/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it) -  [@CD\\_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 439/1

## **Parte II – Profili di carattere finanziario**



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 335

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO</b>	
<b>RIEPILOGATIVO</b> .....	<b>3</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>7</b>
Articolo 1, commi 1-2- <i>decies</i> e 6-9 ( <i>Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza</i> ).....	7
Articolo 1, commi da 3 a 5 ( <i>Proroga della detrazione del 110 per cento per interventi edilizi</i> ) .....	13
Articolo 1-bis ( <i>Misure di semplificazione degli investimenti</i> ).....	18
Articolo 2 ( <i>Rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione</i> ) .....	20
Articolo 3 ( <i>Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0</i> ) .....	22
Articolo 4 ( <i>Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC</i> ) .....	26
Articolo 5, comma 1 ( <i>Interessi passivi derivanti dal ricorso all'indebitamento</i> ).....	30
Articolo 5, comma 2 ( <i>Norma di copertura</i> ).....	32
Articolo 5, comma 3 ( <i>Livelli massimi dei saldi</i> ).....	35

## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>3166</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altri misure urgenti per gli investimenti</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato</b>	Sì
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	D'Attis
<b>Gruppo:</b>	FI
<b>Commissione competente:</b>	V (Bilancio)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (S 2207), dispone la conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica. Nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha depositato due Note tecniche presso la Commissione Bilancio: di tale documentazione si dà conto nella presente Nota ove necessario.

### EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Si offre di seguito una rappresentazione sintetica degli effetti sui saldi di finanza pubblica del provvedimento in esame, come indicati nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica e riferito al testo iniziale del provvedimento.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Entrate	3,90	53,50	-547,37	-445,69	3,90	53,50	-532,27	-448,19	3,90	53,50	-532,27	-448,19
Spese	6.284,43	9.226,99	9.288,03	8.565,01	862,50	5.072,05	3.872,61	3.544,50	863,50	5.080,05	3.888,61	3.567,50
<b>Saldo</b>	<b>-6.280,53</b>	<b>-9.173,49</b>	<b>-9.835,40</b>	<b>-9.010,70</b>	<b>-858,60</b>	<b>-5.018,55</b>	<b>-4.404,88</b>	<b>-3.992,69</b>	<b>-859,60</b>	<b>-5.026,55</b>	<b>-4.420,88</b>	<b>-4.015,69</b>

Fonte: Relazione tecnica e prospetto riepilogativo allegati al decreto legge n. 59 del 2021 (S. 2207), nella versione corretta depositata in Commissione Bilancio del Senato l'11 maggio 2021.

(\*) Segno meno = peggioramento del saldo

Si ricorda che il 15 aprile 2021, insieme al Documento di economia e finanza 2021 (DEF 2021), il Governo ha presentato la Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243/2012, che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT). In termini di indebitamento netto, i nuovi obiettivi sono indicati in un deficit dell'11,8 per cento del PIL nel 2021, 5,9 per cento nel 2022, 4,3 per cento nel 2023 e 3,4 per cento nel 2024, con conseguente richiesta da parte del Governo al ricorso ad un **maggior indebitamento** rispetto ai precedenti obiettivi programmatici. La predetta autorizzazione all'indebitamento è stata concessa il 22 aprile 2021 con l'approvazione, a maggioranza assoluta, delle relative risoluzioni da parte della Camera e del Senato.

In base alla Relazione governativa, le risorse derivanti dal maggior indebitamento sono destinate:

- a) al rafforzamento delle **misure di sostegno** alle famiglie e alle imprese;
- b) alla previsione, a carico di risorse nazionali, di un **Piano complementare** per progetti del PNRR che eccedano le risorse europee destinate all'Italia;
- c) allo stanziamento di risorse aggiuntive per **investimenti nelle aree svantaggiate (Fondo per lo sviluppo e la coesione)**.

All'attuazione dei suddetti interventi, da realizzare con appositi provvedimenti legislativi, sono destinate le risorse derivanti dallo scostamento di bilancio autorizzato, entro **importi massimi**, così indicati nella Relazione governativa, comprensivi della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo (**dal 2034**, l'autorizzazione è destinata interamente alla spesa per **interessi passivi**):

(milioni di euro)

<b>Importi massimi per utilizzo scostamento di bilancio (Aprile 2021)</b>			
<b>Anno</b>	<b>SNF competenza e cassa</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Indebitamento netto</b>
2021	50.000	43.000	40.000
2022	10.000	6.000	6.000
2023	10.000	4.500	4.500
2024	10.000	4.350	4.350
2025	10.300	5.650	5.650
2026	10.300	5.300	5.300
2027	5.000	6.550	6.550
2028	5.200	7.750	7.750
2029	3.500	7.950	7.950
2030	3.300	7.200	7.200
2031	3.500	7.450	7.450
2032	3.200	6.200	6.200
2033	2.250	3.950	3.950
2034	2.420	2.420	2.420

A seguito della predetta autorizzazione, sono stati adottati **due decreti legge** che utilizzano entrambi risorse derivanti dallo scostamento autorizzato. In particolare:

- il **decreto legge n. 59 del 2021 in esame** – dando attuazione ai punti *b)* e *c)* dell’elenco sopra riportato, riferito alla destinazione delle risorse - reca l’approvazione del **Piano nazionale per gli investimenti complementari** finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi **31 miliardi** circa (30.622,46 milioni di euro) per gli anni dal 2021 al 2026. Il decreto, all’articolo 2, incrementa inoltre la dotazione del **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**, periodo di programmazione 2021-2027, di **15,5 miliardi** di euro per gli anni **dal 2022 al 2031** a fini di reintegro delle somme, per un pari importo complessivo, già stanziato su FSC, anticipate per consentirne la destinazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il decreto legge n. 73 del 2021 reca invece (in conformità al punto *a)* del predetto elenco) misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (c.d. “**sostegni-bis**”).

Nella tabella che segue sono indicati, **limitatamente al triennio 2021-2023**, gli **utilizzi complessivi** delle risorse derivanti dall’autorizzazione al maggior indebitamento dell’aprile 2021, **come desumibili dalle relazioni**

**tecniche e dai prospetti riepilogativi allegati ai due decreti legge (59 e 73 del 2021).**

(milioni di euro)

	UTILIZZI SCOSTAMENTO DI BILANCIO (Aprile 2021)											
	SNF competenza			SNF cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>A) Indebitamento autorizzato:</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>43.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500</b>	<b>40.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500</b>
importi massimi per interventi e interessi												
<b>B) Utilizzi <sup>(1)</sup>:</b>	<b>48.047</b>	<b>9.989</b>	<b>9.835</b>	<b>48.274</b>	<b>9.887</b>	<b>9.835</b>	<b>39.213</b>	<b>5.571</b>	<b>4.447</b>	<b>39.995</b>	<b>5.927</b>	<b>4.490</b>
a) DL 59/2021 <sup>(2)</sup> (in conversione) di cui quota interessi	6.280,5	9.173,5	9.835,4	6.280,5	9.173,5	9.835,4	858,6	5.018,6	4.404,9	859,6	5.026,6	4.420,9
		7,0	40,0		7,0	40,0		7,0	40,0	1,0	15,0	56,0
b) DL 73/2021 (in conversione) di cui quota interessi	41.766,3	815,6		41.993,1	713,2		38.354,8	552,2	42,6	39.135,0	900,2	69,6
		150,0	208,0		150,0	208,0		150,0	208,0	23,0	155,0	235,0
<b>Differenza (A - B)</b>	<b>1.953</b>	<b>11</b>	<b>165</b>	<b>1.726</b>	<b>113</b>	<b>165</b>	<b>3.787</b>	<b>429</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>73</b>	<b>10</b>

Fonte: RT e prospetti riepilogativi decreti legge 59 (testo approvato dal Senato) e 73 del 2021 (testi iniziale).

(1) Si riportano solo i saldi negativi evidenziati dai prospetti riepilogativi.

(2) Il prospetto riepilogativo allegato al DL 59/2021 non opera distinzioni tra SNF di competenza e di cassa: pertanto si riportano i medesimi importi per i due saldi di finanza pubblica.

In considerazione di tali utilizzi, **i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato**, fissati dall'allegato 1 alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), sono stati modificati dapprima dal provvedimento in esame e poi dall'art. 77, comma 11, del decreto legge n. 73, tuttora in fase di conversione.

*Gli incrementi, in termini di competenza, complessivamente disposti con i due decreti legge eccedono il peggioramento del medesimo saldo imputabile ai due provvedimenti (pari a 48 miliardi circa per il 2021, circa 10 miliardi per il 2022 e 9,8 miliardi per il 2023) ma risultano coerenti con la misura del maggior indebitamento autorizzato lo scorso aprile in termini di saldo netto da finanziare (pari a 50 miliardi per il 2021 e 10 miliardi per il 2022 e il 2023).*

Inoltre, in ragione dell'utilizzo del maggior indebitamento, disposto con il decreto legge in esame, l'art. 5, comma 1, del medesimo provvedimento (alla cui scheda si rinvia) evidenzia **l'onere per il servizio del debito**, definito in termini di limiti massimi di spesa.

Si esaminano di seguito i profili di quantificazione riferiti alle singole disposizioni del provvedimento in esame, come modificato dal Senato.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **Articolo 1, commi 1-2-decies e 6-9** *(Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

**Le norme** approvano il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi **30.622,46 milioni** di euro per gli anni dal 2021 al 2026 (comma 1).

Le risorse nazionali degli interventi del Piano sono ripartite come riportato nella tabella che segue (elaborata sulla base del comma 2).

*(milioni di euro)*

Interventi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
<b>Comma 2, lettera a) – Presidenza del Consiglio</b>							<b>1.750,00</b>
1) Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma PagoPA e App « IO »	50,00	100,00	100,00	50,00	40,00	10,00	350,00
2) Servizi digitali e cittadinanza digitale – Piattaforma notifiche digitali	0,73	46,81	26,77	29,24	94,69	51,76	250,00
3) Tecnologie satellitari ed economia spaziale		65,98	136,09	202,06	218,56	177,31	800,00
4) Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	350,00
<b>Comma 2, lettera b) – Ministero dell’economia e delle finanze</b>							<b>1.780,00</b>
1) Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016	220,00	720,00	320,00	280,00	160,00	80,00	1.780,00
<b>Comma 2, lettera c) – Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili</b>							<b>9.760,00</b>
1) Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Bus <sup>1</sup>		62,12	80,74	159,01	173,91	124,22	600,00
2) Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Navi	45,00	54,20	128,80	222,00	200,00	150,00	800,00
3) Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali <sup>2</sup>	150,00	360,00	405,00	376,90	248,10	10,00	1.550,00
4) Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci	60,00	50,00	40,00	30,00	20,00		200,00
5) Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24 – A25)	150,00	150,00	90,00	337,00	223,00	50,00	910,00
6) Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale	25,00	50,00	100,00	100,00	100,00	75,00	450,00
7) Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	300,00	400,00	320,00	270,00	130,00	50,00	1.470,00
8) Aumento selettivo della capacità portuale	72,00	85,00	83,00	90,00	60,00		390,00
9) Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale	20,41	52,79	68,93	46,65	47,79	13,43	250,00
10) Efficientamento energetico	3,00	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00

<sup>1</sup> Le risorse di cui al presente punto sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna in misura almeno pari al 50 per cento.

<sup>2</sup> Le risorse di cui al presente punto sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna in misura almeno pari al 80 per cento.

11) Elettificazione delle banchine	80,00	150,00	160,00	140,00	160,00	10,00	700,00
12) Strategia Nazionale Aree Interne – Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione	20,00	50,00	30,00	50,00	100,00	50,00	300,00
13) Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica	200,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.000,00
<b>Comma 2, lettera d) – Ministero della cultura</b>							<b>1.455,24</b>
1) Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	207,70	355,24	284,90	265,10	260,00	82,30	1.455,24
<b>Comma 2, lettera e) – Ministero della salute</b>							<b>2.387,41</b>
1) Salute, ambiente, biodiversità e clima	51,49	128,09	150,88	120,56	46,54	2,45	500,01
2) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	250,00	390,00	300,00	250,00	140,00	120,00	1.450,00
3) Ecosistema innovativo della salute	10,00	105,28	115,28	84,28	68,28	54,28	437,40
<b>Comma 2, lettera f) – Ministero dello sviluppo economico</b>							<b>6.880,00</b>
1) « Polis » – Case dei servizi di cittadinanza digitale		125,00	145,00	162,62	245,00	122,38	800,00
2) Transizione 4.0	704,50	1.414,95	1.624,88	989,17	324,71	21,79	5.080,00
3) Accordi per l’Innovazione	100,00	150,00	250,00	250,00	250,00		1.000,00
<b>Comma 2, lettera g) – Ministero della giustizia</b>							<b>132,90</b>
1) Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori		2,50	19,00	41,50	57,00	12,90	132,90
<b>Comma 2, lettera h) – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali</b>							<b>1.203,30</b>
1) Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo <sup>3</sup>	200,00	300,83	300,83	258,81	122,50	20,33	1.203,30
<b>Comma 2, lettera i) – Ministero dell’università e della ricerca</b>							<b>500,00</b>
1) Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
<b>Comma 2, lettera l) – Ministero dell’interno</b>							<b>210,00</b>
1) Piani urbani integrati	80,00	80,00	30,00	20,00			210,00
<b>Comma 2, lettera m)</b>							<b>4.563,61</b>
1) Bonus 110 per cento			910,00	829,90	1.439,90	1.383,81	4.563,61

Fonte: Elaborazione su dati art. 1 DL 59/2021

Con emendamenti approvati dal Senato, sono state più puntualmente specificate le finalizzazioni di alcune delle risorse sopra elencate.

In particolare, in primo luogo, si è stabilito che le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 2, siano così destinate:

- nella misura di 18 milioni per il 2021, di 17,2 milioni per il 2022, di 56,5 milioni per il 2023, di 157,6 milioni per il 2024, di 142 milioni per il 2025 e di 108,7 milioni per il 2026, all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse [comma 2-ter, lett. a)];

<sup>3</sup> Il 25 per cento delle risorse è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore.

- nella misura di 20 milioni per il 2021, di 30 milioni per il 2022 e di 30 milioni per il 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di RFI, di unità navali impiegate nel traghettamento nello stretto di Messina<sup>4</sup> [comma 2-ter, lett. b)];
- nella misura di 7 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni per il 2023, di 64,4 milioni per il 2024, di 58 milioni per il 2025 e di 41,3 milioni per il 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare del settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di GNL e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio e l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali [comma 2-ter, lett. c)].

Si è previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si stabiliscano sia le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 4, sia la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, specificando anche l'entità del contributo riconoscibile e le condizioni di erogazione dello stesso (comma 2-quater).

Si è poi stabilito che le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 12, siano destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree. La ripartizione è demandata a un decreto ministeriale (commi 2-quinquies e 2-sexies).

È stato specificato che le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 13, sono destinate al finanziamento di un Programma di interventi di riqualificazione della edilizia residenziale pubblica, avente ad oggetto la realizzazione di una serie di interventi specificatamente elencati quali verifica sicurezza sismica, efficientamento energetico e acquisto di immobili (comma 2-septies) che comunque non possono essere ammessi alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (comma 2-octies). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabiliti, tra l'altro, le modalità e i termini di ammissione ai finanziamenti e le modalità di erogazione dei medesimi (comma 2-novies).

Le modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato hanno anche previsto che le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica<sup>5</sup>, sono altresì destinate a:

---

<sup>4</sup> Per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri.

<sup>5</sup> Di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47.

- interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica [comma 2-*decies*, lett. a)];
- interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo [comma 2-*decies*, lett. b)].

Si prevede che agli interventi ricompresi nel Piano complementare, si applichino, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (comma 6).

Ai fini del monitoraggio degli interventi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (comma 7).

Si stabilisce che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o più DPCM secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui<sup>6</sup>, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione. Si prevedono meccanismi specifici per il pronto recupero delle risorse revocate agli enti territoriali (comma 7-*bis*).

L'attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera e)<sup>7</sup>, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale (comma 7-*ter*).

La ripartizione delle risorse è demandata a un DPCM (comma 7-*quater*). Sulla base di tale monitoraggio è presentata una relazione annua alle Camere, dal 2022 alla completa realizzazione del Piano (comma 7-*quinqies*).

L'attuazione degli interventi, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea ed è coerente con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali<sup>8</sup> (comma 8).

<sup>6</sup> Di cui all'articolo 34-*bis*, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

<sup>7</sup> Salute, ambiente, biodiversità e clima.

<sup>8</sup> Di cui all'articolo 17 del Regolamento del 18 giugno 2020, n. 2020/852/UE

Si stabilisce, infine (comma 9), che agli **oneri derivanti dal presente articolo 1** - inclusi quelli recati dai commi 3 e 4 alla cui scheda si rinvia – “determinati in” 3.005,53 milioni per il 2021, 6.053,59 milioni per il 2022, 6.859,40 milioni per il 2023, 6.184,80 milioni per il 2024, 5.459,98 milioni per il 2025 e 3.201,96 milioni per il 2026, 70,9 milioni per il 2027, 6,4 milioni per il 2028, 10,1 milioni per il 2033 e 3,4 milioni per il 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni per il 2026, 2.809,90 milioni per il 2027, 2.806,40 milioni per il 2028, 2.524,01 milioni per il 2029, 1.431,84 milioni per il 2030, si provvede ai sensi dell’articolo 5.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>								
Piano nazionale per gli investimenti complementari	2.999,83	6.025,79	6.750,10	6.184,10	849,50	4.749,95	4.299,88	3.529,69

**La relazione tecnica** esplicita che l’approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari - finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 - comporta una maggiore spesa pari a 2.999,83 milioni per il 2021, 6.025,79 milioni per il 2022, 6.750,10 milioni per il 2023, 6.184,80 milioni per il 2024, 5.459,98 milioni per il 2025 e 3.201,96 milioni per il 2026.

La relazione tecnica evidenzia che i commi 7 e 8 dispongono un breve rinvio al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per individuare, in analogia a quanto già fatto per il PNRR, i cronoprogrammi procedurali con individuazione degli impegni e relativa tempistica per l'adozione delle fasi procedurali necessarie per l'attuazione dell'investimento. Si tratta nella maggior parte dei casi di obiettivi già condivisi con le Amministrazioni in fase di stesura del PNRR e quindi già definiti e valutati. L'estrema urgenza della formalizzazione di tali aspetti si rileva tenendo conto che la Commissione Europea, nell'ambito della Riforma della PA contenuta nel PNRR, ha posto come obiettivo il raggiungimento di un elevato livello di spesa in relazione al Piano complementare. Ne consegue che il raggiungimento di tale obiettivo verrà valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dal nostro Paese e che sia quindi necessario procedere con la massima celerità alla formalizzazione di tutti gli

adempimenti preliminari e connessi, già condivisi con le Amministrazioni responsabili, per l'attuazione degli investimenti nei tempi previsti e nel rispetto del cronoprogramma finanziario indicato esplicitamente per ogni progetto/programma già nel presente articolo.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che la norma di copertura recata dal comma 9 esplicita anche la ulteriore compensazione che si rende necessaria ai fini della compensazione degli effetti finanziari recati dalle norme in esame in termini di indebitamento netto a decorrere dal 2026. Tale ulteriore compensazione è da porre in relazione con la natura di conto capitale delle spese sostenute in applicazione delle norme in esame. Ai fini della verifica delle quantificazioni degli effetti iscritti sui diversi saldi, sarebbe opportuno acquisire elementi circa l'atteso profilo temporale dello sviluppo della spesa, ciò anche considerato che, secondo quanto esplicitato dalla medesima relazione tecnica, le Amministrazioni responsabili per l'attuazione degli investimenti hanno già definito il cronoprogramma finanziario per ogni progetto/programma.*

*Per quanto concerne la quantificazione degli oneri indicata dal comma 9, si rileva che questa coincide con la somma di tutte le maggiori spese e delle minori entrate quantificate con riferimento a tutti i commi recati dal presente articolo: sotto tale aspetto non si formulano dunque osservazioni, anche tenuto conto che gli oneri sono comunque limitati all'entità degli stanziamenti disposti.*

*In merito al comma 6 che estende agli investimenti del PNC le procedure del PNRR si richiamano le considerazioni già espresse (in relazione ad altra disposizione di analogo contenuto) con riguardo all'articolo 14, comma 1, del DL n. 77/2021 (C. 3146 in corso di conversione): in particolare, tenuto conto che l'estensione dell'applicabilità delle procedure PNRR anche al PNC è suscettibile di comportare un ampliamento di alcuni adempimenti posti in capo alle amministrazioni interessate, appare necessario acquisire dati ed elementi conoscitivi idonei a verificare, per le diverse procedure applicabili anche al PNC, se siano prefigurabili effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e a quelli ascritti alle misure procedurali recate dal citato DL 77/2021.*

Si ricorda in proposito che la RT riferita a tale provvedimento per lo più non menziona espressamente esigenze riferite all'applicazione delle misure procedurali agli interventi del PNC.

*In merito alle disposizioni che prevedono specifiche finalizzazioni o riserve (settoriali o territoriali) delle spese, andrebbe acquisita dal Governo una conferma che detti vincoli non incidano su risorse già destinate ad altri impegni o a interventi già programmi.*

*Uno specifico chiarimento andrebbe fornito con riferimento alle norme recate dal comma 2-octies che stabilisce che le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 13 - destinate al finanziamento di un Programma di interventi*

di riqualificazione della edilizia residenziale pubblica - non sono ammissibili ai fini del “superbonus”.

La norma, essendo volta ad escludere duplicazioni nella fruizione dei benefici, appare enunciare, con riguardo alla fattispecie in esame, un principio di portata generale e sembra quindi rispondere alla mera finalità di ribadire prassi già applicate e conformi al medesimo principio. In proposito andrebbe quindi acquisita una conferma, escludendo in ogni caso che la formulazione della medesima previsione possa dar luogo ad interpretazioni difformi dal suindicato principio generale per fattispecie analoghe, ma non corredate espressamente della medesima clausola di non duplicazione del beneficio.

Andrebbe infatti escluso, in un’ottica di carattere più sistematico, che la previsione in esame - posta a raffronto con disposizioni riferite ad altri benefici, in relazione ai quali il divieto di duplicazione, sebbene applicabile, risulti non esplicitato – possa consentire “*a contrario*” interpretazioni intese ad ammettere la fruizione di “doppi benefici” per il medesimo oggetto in tutti i casi in cui una norma non lo vieti espressamente.

### **Articolo 1, commi da 3 a 5**

#### ***(Proroga della detrazione del 110 per cento per interventi edilizi)***

**Le norme** modificano l’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020, che disciplina la detrazione 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi (c.d. “*Superbonus*”).

In particolare, per quanto concerne l’**ambito applicativo** (comma 3):

a) per gli IACP e istituti analoghi, il beneficio è riconosciuto per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022); inoltre, nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il beneficio è riconosciuto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del precedente 30 giugno 2023).

Nel dettaglio:

- viene differito dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale le spese sostenute dagli IACP e istituti analoghi sono ammessi al beneficio, indipendentemente dal requisito sull’avanzamento dello stato dei lavori (co. 3, lett. *a*), che interviene sul co. 3-*bis* del citato art. 119);
- viene inserito un nuovo periodo nel comma 8-*bis* del citato articolo 119, al fine di differire di sei mesi l’accesso al beneficio (dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023) nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo (co. 3, lett. *b*), che interviene sul co. 8-*bis*, ultimo periodo, del citato art. 119).

b) per i condomini, in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, non viene più richiesto il requisito in base al quale, ai fini dell'accesso alla detrazione, alla data del 30 giugno 2022 dovevano risultare effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Pertanto, in relazione a tali ultime spese sostenute dai condomini, il beneficio spetta in ogni caso fino al 31 dicembre 2022 (co. 3, lett. b) che interviene sul co. 8-bis, modificando il primo periodo e inserendo il secondo periodo del citato art. 119).

In merito al **profilo finanziario**:

a) per quanto attiene agli **oneri derivanti dalle modifiche apportate dal comma 3** alla disciplina del *Superbonus*, la norma non individua specificamente i relativi oneri che sono inclusi in quelli complessivamente indicati, con riferimento all'intero provvedimento, dall'art. 5 (i predetti oneri sono invece distintamente rilevabili dalla RT e dal prospetto riepilogativo, alla cui descrizione si rinvia);

b) con riferimento alla copertura finanziaria degli **oneri recati dall'estensione dell'ambito applicativo del Superbonus prevista dalla legge di bilancio 2021<sup>9</sup>**, le norme dispongono la rideterminazione, limitatamente agli anni 2023-2026, della quota parte di copertura che utilizza le risorse del PNRR come illustrato nella seguente tabella (comma 4).

*(milioni di euro)*

Anno	LB 2021 Art.1, co.73	DL 59/2021 Art.1, co.4	Differenza
2023	1.655,4	1.315,4	340,0
2024	1.468,9	1.310,9	158,0
2025	1.376,1	560,1	816,0
2026	1.274,0	505,79	768,21

c) gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica, rispetto alla previsione tendenziale rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione, sono vincolati alla proroga del termine di fruizione della stessa, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato (comma 5).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<sup>9</sup> Articolo 1, comma 73, legge n. 178/2020.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>Maggiori entrate tributarie</b>												
Superbonus–detrazione IRPEF/IRES (co. 3)	9,6	58,2			9,6	58,2			9,6	58,2		
Superbonus–effetti indotti IRPEF/IRES (co. 3)			89,6				89,6				89,6	
Superbonus – effetti indotti IRAP (co. 3)							15,1				15,1	
Superbonus – effetti indotti IVA (co. 3)		19,2	4,6			19,2	4,6			19,2	4,6	
<b>Minori entrate tributarie</b>												
Superbonus– detrazione IRPEF/IRES (co. 3)			442,9	347,1			442,9	347,1			442,9	347,1
Superbonus–effetti indotti IRPEF/IRES (co. 3)		23,9		14,6		23,9		14,6		23,9		14,6
Superbonus – effetti indotti IRAP (co. 3)								2,5				2,5
Superbonus – effetti indotti IVA (co. 3)	5,7				5,7				5,7			
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>												
Superbonus–credito d'imposta (co. 3)			236,4	307,7			236,4	307,7			236,4	307,7
Superbonus rimodulazione copertura credito d'imposta NGEU LB2021 (co. 4)			141,33	74,01			141,33	74,01			141,33	74,01
<b>Minori spese in conto capitale</b>												
Superbonus–credito d'imposta (co. 3)		63,8				63,8				63,8		
<b>Maggiore spesa corrente</b>												
Superbonus – effetti indotti IRAP (co. 3)		3,9		2,5		3,9				3,9		
<b>Minore spesa corrente</b>												
Superbonus – effetti indotti IRAP (co. 3)			15,1									
<b>Minori entrate extratributarie</b>												
Superbonus rimodulazione copertura oneri NGEU LB2021 (co. 4)			198,67	83,99			198,67	83,99			198,67	83,99

La **relazione tecnica** afferma quanto segue.

Comma 3 – proroga del Superbonus

La RT evidenzia che la norma proroga le agevolazioni relative al Superbonus 110% indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (SAL):

- al 31 dicembre 2022, per gli interventi condominiali;
- al 30 giugno 2023, per gli interventi realizzati dagli IACP.

Inoltre, per gli interventi effettuati dai soggetti IACP per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, l'agevolazione è prorogata al 31 dicembre 2023.

La RT ricorda inoltre che la legislazione vigente prevede che per gli interventi condominiali per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori (SAL) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, l'agevolazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli IACP la legislazione vigente dispone l'agevolazione fino al 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 per gli interventi con il 60 per cento dei lavori effettuati.

Dopo aver illustrato il profilo normativo, la RT afferma che, sulla base dei dati di spesa annua e della metodologia applicata ai fini della valutazione contenuta nella RT di introduzione della norma originaria, la norma determina gli effetti finanziari riportati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

Anni	IRPEF/IRES (detrazione)	Credito d'imposta	IRPEF/IRES (effetto indotto)	IRAP (effetto indotto)	IVA (effetto indotto)	TOTALE
2021	9,6	0	0	0	-5,7	3,9
2022	58,2	63,8	-23,9	-3,9	19,2	113,4
2023	-442,9	-236,4	89,6	15,1	4,6	-570,0
2024	-347,1	-307,7	-14,6	-2,5	0	-671,9
2025	-306,5	-307,7	-8,3	-1,4	0	-623,9
2026	-307,8	-307,8	0	0	0	-615,6
2027	130,9	-70,9	0	0	0	60,0
2028	74,1	-6,4	0	0	0	67,7
2029	29,8	0	0	0	0	29,8
2030	24,5	0	0	0	0	24,5
2031	25,4	0	0	0	0	25,4
2032	30,5	0	0	0	0	30,5
2033	-10,1	0	0	0	0	-10,1
2034	-3,4	0	0	0	0	-3,4
2035	0	0	0	0	0	0

#### Comma 4 – profilo finanziario

La RT afferma che, per effetto della rimodulazione della quota parte di copertura a valere su NGEU prevista dall'art. 1, co. 73, della LB2021, la norma determina oneri pari a 340 milioni di euro per l'anno 2023, 158 milioni di euro per l'anno 2024, 816 milioni di euro per l'anno 2025 e 768,21 milioni di euro per l'anno 2026.

Considerando anche gli effetti riferiti alla proroga del *Superbonus*, la RT afferma che gli oneri complessivi derivanti dai commi 3 e 4 sono pari a 5,7 milioni per il 2021, 27,87 milioni per il 2022, 1.019,3 milioni per il 2023, 829,90 milioni per il 2024, 1.439,90 milioni per il 2025, 1.383,81 milioni per il 2026, 70,9 milioni per il 2027, 6,4 milioni per il 2028, 10,10 milioni per il 2033 e 3,40 milioni di euro per il 2034.

Segnala, quindi, che – per gli anni dal 2023 al 2026 - l'effetto netto di tali oneri è riportato al comma 2, lettera *m*).

### Comma 5 – monitoraggio e destinazione dei risparmi

La RT ribadisce il contenuto della norma.

In particolare, afferma che la norma stabilisce che, in esito al monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea ed ai conseguenti aggiornamenti delle stime, i minori oneri previsti anche in via prospettica derivanti dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione eco bonus e sisma bonus, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi risultanti dal suddetto monitoraggio.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva quanto segue.

### Comma 3 – Modifiche Superbonus

*Nel rilevare che l'onere riferito alle predette modifiche non è distintamente indicato in via normativa, ma può desumersi soltanto dalla RT e dal prospetto riepilogativo, si evidenzia che la relazione tecnica si limita a fornire il risultato della stima degli effetti finanziari recati dalla proroga della detrazione del 110% per interventi edilizi effettuati dagli IACP e dai condomini. Sul punto, si osserva quindi che le informazioni fornite dalla relazione tecnica non consentono di verificare la quantificazione riportata nella RT.*

Nella parte descrittiva, la RT rinvia alle procedure e alle metodologie adottate nella norma originaria. Si segnala peraltro che anche le informazioni fornite nella relazione tecnica riferita alla norma originaria (art. 119 del decreto legge n. 34/2020) non risultavano complete e che, in tale sede, era stata segnalata la necessità di acquisire tutti i dati, criteri ed ipotesi adottate per la stima degli effetti finanziari<sup>10</sup>.

*In base ai risultati della stima indicati, sembrerebbe che la RT abbia ipotizzato un parziale slittamento degli interventi già stimati in relazione a precedenti norme: infatti gli effetti finanziari riferiti alla fruizione del beneficio (detrazione IRPEF/IRES e credito d'imposta) presentano un segno positivo negli anni 2021 e 2022 mentre, dal 2023, evidenziano effetti negativi. In assenza di specifiche indicazioni da parte della RT, con particolare riferimento alle voci “detrazione IRPEF/IRES” e “credito d'imposta” si osserva:*

- *per quanto concerne gli effetti positivi ascritti agli anni 2021 e 2022, andrebbero esplicitati i criteri e le ipotesi adottati dalla RT, anche al fine di verificarne la prudenzialità. Qualora la stima riportata sottintenda l'assunzione di un rinvio, da parte dei contribuenti interessati, degli interventi agevolati, andrebbe esplicitato l'ammontare delle spese che la RT ipotizza differite per effetto della proroga;*

<sup>10</sup> Si veda, in proposito, il Dossier riferito al DL n. 34/2020 del 30 maggio 2020 – Parte II, profili finanziari.

- *per quanto concerne gli effetti negativi previsti per gli anni 2023-2026 alla voce detrazione IRPEF/IRES e per gli anni 2023-2028 alla voce “credito d’imposta”, andrebbe esplicitato l’ammontare stimato dei nuovi interventi considerati dalla RT per effetto della proroga, al fine di distinguere, per ciascun valore annuo, la componente attribuita alle spese differite dai contribuenti per effetto della proroga, di cui al punto precedente. Per ciascuna tipologia di spesa, andrebbero altresì espressamente indicate le aliquote del beneficio spettanti a normativa vigente, al fine di verificare il maggiore onere attribuito all’incremento al 110 per cento della misura agevolativa.*

In merito all’iscrizione degli effetti finanziari nel prospetto riepilogativo, si segnala che gli effetti indotti IRAP per l’anno 2022 sono qualificati, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, tra le maggiori spese anziché tra le minori entrate.

#### Commi 4 e 5

*In relazione al comma 4, la RT ridetermina gli oneri complessivi riferiti ai commi 3 e 4 e, ai fini della copertura, individua la quota parte di tali oneri cui si provvede con le risorse del PNRR (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera m)). Sul punto, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.*

*Per quanto concerne il comma 5, si rileva che la norma vincola alla proroga della fruizione dell’agevolazione in esame le possibili risorse derivanti dall’ipotesi in cui gli oneri effettivi verificati dal monitoraggio sulla spesa per il superbonus risultino inferiori a quelli stimati dalle relazioni tecniche e scontati ai fini dei tendenziali. In proposito non si formulano osservazioni, considerato che l’utilizzo di dette risorse sarà comunque definito con successivi provvedimenti legislativi: in sede di esame di tali provvedimenti potrà quindi essere verificato il relativo impatto sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, in base alla norma, gli aggiornamenti delle stime sulla base degli esiti del monitoraggio sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari.*

### **Articolo 1-bis**

#### **(Misure di semplificazione degli investimenti)**

**Le norme**, introdotte dal Senato, prevedono che ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e della erogazione dei contributi concessi per interventi di spesa in conto capitale, limitatamente a quelli indicati all’articolo 1, l’amministrazione erogante i predetti contributi verifica, attraverso un esistente sistema di monitoraggio, l’avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi. Conseguentemente si prevede che le amministrazioni

eroganti i contributi abbiano pieno accesso alle funzioni e ai dati di detto sistema (comma 1).

Si apportano, poi, modifiche al comma 144 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tale comma detta la disciplina relativa alla materiale erogazione dei contributi assegnati ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio negli anni dal 2021 al 2030 ai sensi del comma 139 della stessa legge. La formulazione vigente stabilisce che i contributi sono erogati per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio, e per il restante 20 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo. La nuova norma conferma che il 20 per cento del contributo debba essere assegnato entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo ma stabilisce che il 70 per cento venga corrisposto sulla base degli stati avanzamento dei lavori, mentre solo il restante 10 per cento è versato previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione (comma 2). Con ulteriori modifiche al comma 139-*bis* della legge citata sono poi prolungati i termini per l'individuazione dei beneficiari e per l'assegnazione delle risorse relative all'anno 2021 (comma 4).

Un'ulteriore modifica incide sull'articolo 1, comma 51-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina l'assegnazione di risorse assegnate agli enti locali per finanziare interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale negli anni dal 2020 a 2031. Le modifiche stabiliscono che qualora l'ammontare dei contributi assegnati sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l'anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021 (comma 3).

L'emendamento che ha introdotto la norma, approvato dal Senato, non è corredato di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che le norme recate dai commi 2, 3 e 4 modificano le modalità di erogazione dei contributi agli investimenti previsti in favore degli enti locali. Considerato che, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, le nuove modalità di erogazione appaiono potenzialmente idonee, secondo i casi, ad anticipare o a posticipare l'erogazione delle pertinenti risorse anche da un esercizio finanziario a un altro, andrebbero esplicitate le ragioni per le quali si ritiene che disposizioni non possano determinare effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.*

*Non si formulano osservazioni circa il comma 1.*

## **Articolo 2** **(Rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione)**

**Le norme** incrementano (comma 1) il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027<sup>11</sup>, di 15,5 miliardi complessivi, secondo le annualità di seguito indicate: 850 milioni per il 2022, 1.000 milioni per il 2023, 1.250 milioni per il 2024, 2.850 milioni per il 2025, 3.600 milioni per il 2026, 2.280 milioni per il 2027, 2.200 milioni per il 2028, 600 milioni per il 2029, 500 milioni per il 2030 e 370 milioni per il 2031. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Con disposizione inserita dal Senato in prima lettura, si specifica che l'incremento è disposto al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR (modificazione al comma 1).

Con ulteriori norme approvate dal Senato (commi 1-*bis* – 1-*quater*), una parte (700 milioni) delle risorse del FSC è stata destinata a determinate finalizzazioni, di seguito elencate. La relativa assegnazione avviene con delibere del CIPESS, nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato e secondo le procedure previste per il FSC.

Le finalizzazioni sono le seguenti:

- 35 milioni per il 2022, 45 milioni per il 2023 e 55 milioni per il 2024, per un'unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione<sup>12</sup>;
- 20 milioni per il 2022 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nell'Adriatico per riconvertire le piattaforme "Oil and Gas" e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna;
- 35 milioni per il 2021, 70 milioni per il 2022 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dei comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento urbano<sup>13</sup> e a favorire l'inclusione sociale;
- 30 milioni per il 2022, 35 milioni per il 2023 e 50 milioni per il 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria<sup>14</sup>;
- 5 milioni per il 2022 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia;
- 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni per il 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello stretto di Messina;

---

<sup>11</sup> Di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

<sup>12</sup> Che, secondo la norma, assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e ministero, l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette.

<sup>13</sup> Nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile.

<sup>14</sup> Visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.

- 5 milioni per il 2023 e 15 milioni per il 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;
- 15 milioni per il 2021 per investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, *grass fed* e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie.

**Si rammenta** che l'articolo 14, comma 2, del DL n. 77/2021 (attualmente in corso di conversione, C 3146) prevede che alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provveda "in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR" stabilite dalla legge di bilancio 2021.

Per quanto riguarda le risorse FSC che concorrono a finanziare il PNRR, si evidenzia innanzitutto che secondo il PNRR (pag. 39) "Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (con una dotazione di 50 miliardi di euro assegnata dalla Legge di Bilancio 2021, a cui si aggiungeranno ulteriori 23 miliardi con la legge di bilancio 2022) dovrà essere impiegato in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, secondo un principio di complementarità e di addizionalità delle risorse. Risponde a questo obiettivo, l'esigenza di anticipare nel PNRR la programmazione nazionale del FSC 2021-2027 per un valore di circa 15,5 miliardi, per accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti. Tali risorse saranno reintegrate nella disponibilità del fondo, così da garantirne la piena addizionalità" (sottolineatura aggiunta).

Nel corso dell'esame presso il Senato **il Governo** ha messo a disposizione della Commissione Bilancio una Nota tecnica la quale illustra il profilo pluriennale degli effetti sui saldi del comma 1, di seguito riportata.

*(milioni di euro)*

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
SNF		850	1000	1250	2850	360	2280	2200	600	500	370		
F/IN		300	250	250	350	350	1000	1100	1600	2180	3580	3300	1240

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>												
FSC programmazione 2021-2027-Rifinanziamento		850,0	1000,0	1250,0		300,0	250,0	250,0		300,0	250,0	250,0

**La relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma originaria.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che l'onere di cui al comma 1 è limitato all'entità dello stanziamento.*

*Si osserva in proposito che il rifinanziamento in esame risponde ad esigenze di reintegro di risorse, già assegnate al FSC e poi destinate all'utilizzo per le finalità del PNRR: andrebbe quindi chiarito se il profilo di spesa indicato nel prospetto riepilogativo con riguardo alla norma in esame rifletta esattamente la dinamica di cassa già associata, in sede di legge di bilancio, all'originaria destinazione della somma di 15,5 miliardi a valere sul FSC, successivamente utilizzata per gli interventi del PNRR.*

*Ove tale ipotesi risulti confermata, sarebbe opportuno – come osservato in relazione all'art. 14, comma 2, del decreto legge 77/2021<sup>15</sup> - evidenziare la nuova dinamica di cassa derivante dalla modificazione della destinazione delle indicate risorse, con i connessi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto, considerato che (secondo quanto riferito dallo stesso PNRR), il nuovo utilizzo dovrebbe comportare effetti di anticipazione/accelerazione della relativa spesa .*

*Quanto al comma 1-bis andrebbe acquisita conferma che le risorse destinate a specifiche finalizzazioni non siano gravate da impegni giuridicamente vincolanti o da programmi di spesa già avviati.*

### **Articolo 3**

#### ***(Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0)***

**La norma** interviene sulla copertura finanziaria prevista dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 1065, L. 178/2020) in relazione agli oneri derivanti dalle disposizioni sul credito d'imposta per la Transizione 4.0<sup>16</sup>.

In particolare:

- si prevede un minore utilizzo in legge di bilancio del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (NGEU)<sup>17</sup> pari a 3.976,1 milioni per il 2021, a 3.629,05 milioni per il 2022, a 3.370,18 milioni per il 2023, a 2.082,07 milioni per il 2024, a 450,41 milioni per il 2025 e a 21,79 milioni per il 2026 (comma 1);
- si stabilisce che ai relativi oneri si provvede (comma 2):
  - o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2 (per 704,5 milioni per il 2021, a 1.414,95 milioni per il 2022, a 1.624,88 milioni per il 2023, a 989,17 milioni per il 2024, a 324,71 milioni per il 2025 e a 21,79 milioni per il 2026);

---

<sup>15</sup> Tale norma dispone che alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede “in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR” stabilite dalla legge di bilancio 2021.

<sup>16</sup> Di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1064 della legge n. 178 del 2020.

<sup>17</sup> Di cui all'art. 1, comma 1037 della legge n. 178 del 2020.

- ai sensi del successivo articolo 5 (per 3.271,6 milioni per il 2021, a 2.214,1 milioni per il 2022, a 1.745,3 milioni per il 2023, a 1.092,9 milioni per il 2024 e a 125,7 milioni per il 2025).

Complessivamente, le modifiche introdotte alla legge di bilancio sono riepilogate nella seguente tabella.

*(milioni di euro)*

Anno	LB 2021 Oneri credito d'imposta c. 1051-1064 <sup>(1)</sup>	LB 2021 Copertura NGEU c. 1065	DL 59 Minore copertura NGEU in LB2021		
			TOTALE	di cui art.1 c.2 lett.f)	di cui art. 5
2021	5.278,4	5.278,4	3.976,10	704,5	3.271,6
2022	6.664,6	6.664,6	3.629,05	1.414,95	2.214,1
2023	6.958,7	6.958,7	3.370,18	1.624,88	1.745,3
2024	4.141,1	4.141,1	2.082,07	989,17	1.092,9
2025	795,5	795,5	450,41	324,71	125,7
2026	-37,9		21,79	21,79	

Fonte: Elaborazione su dati relazione tecnica alla legge di bilancio 2021.

(\*) Segno meno = miglioramento del saldo

(1) L'art. 1, co. 1065, della legge n. 178/2020, nel testo originario non modificato, dispone che agli oneri recati dai commi da 1051 a 1064 si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (NGEU) di cui al comma 1037 del medesimo art. 1.

In proposito si ricorda che la relazione tecnica riferita ai commi da 1051 a 1064 della legge n. 178 del 2020 (agevolazioni relative al credito d'imposta per beni strumentali nuovi, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e per la formazione 4.0) ascrive i seguenti effetti finanziari:

*(milioni di euro)*

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-3.271,6	-2.214,1	-1.745,3	-1.092,9	-125,7	15,1
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Credito di imposta R&S	0	-420	-840	-840	-420	0
Credito d'imposta formazione 4.0	0	-150	-150	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-5.278,4</b>	<b>-6.664,6</b>	<b>-6.958,7</b>	<b>-4.141,1</b>	<b>-795,5</b>	<b>37,9</b>

(\*) Segno meno = miglioramento del saldo

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>												
Modifica copertura oneri per credito di imposta (a carico del Fondo NGEU nella LB2021 (c. 1))	3.271,6	2.214,1	1.745,3	1.092,9								

**La relazione tecnica**, con riferimento alla quota di oneri coperti a valere sull'articolo 5, rileva che la legge di bilancio 2021 già autorizza a legislazione vigente la fruizione dell'agevolazione in continuità con gli anni precedenti ponendone la copertura a valere sui fondi NGEU. Successivamente, a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Commissione Europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex super-ammortamento) non presentava i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR. In particolare, la misura agevolativa in esame non rispondeva al criterio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (cd "*do no significant harm principle*"), ovvero non veniva ritenuta in grado di contribuire efficacemente alla transizione ecologica del Paese. La norma dispone pertanto la copertura in termini di saldo netto da finanziare degli effetti del credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex superammortamento), in quanto l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in relazione a quanto evidenziato in precedenza, è già considerato nelle previsioni tendenziali del DEF 2021.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**<sup>18</sup>, in merito alla regolarità della rappresentazione sui saldi di finanza pubblica delle nuove modalità di copertura degli effetti del credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex superammortamento) e alla neutralità sui saldi del fabbisogno e indebitamento anche con riferimento alle nuove modalità di copertura (in particolare, per la parte a valere sulle risorse previste all'articolo 5 e derivanti dal ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021), conferma che la previsione tendenziale del conto delle pubbliche amministrazioni del DEF 2021 tiene conto dell'impatto peggiorativo sull'indebitamento netto del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex superammortamento) disposto dall'articolo 1, commi 1051-1065, della legge di bilancio per il 2021. In particolare, si è tenuto conto dei seguenti impatti come risultanti dalla relazione tecnica alla predetta legge di bilancio:

<sup>18</sup> Cfr Nota del MEF del 26 maggio 2021.

(spesa nel bilancio dello Stato – milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale 2021-2026
Credito d'imposta (ex Super) (art. 1, co.1051-1065)	3.271,6	2.214,1	1.745,3	1.092,9	125,7		8.449,6

Alla disposizione non sono stati, quindi, ascritti impatti sui saldi per la parte già considerata nel DEF 2021, mentre la parte restante è stata coperta con la quota a tal fine destinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f) punto 2, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

***In merito ai profili di quantificazione***, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito all'iscrizione sui saldi di finanza pubblica degli oneri ascritti alla misura.

Si segnala tuttavia che, per l'anno 2026, la relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2021 indica effetti positivi pari a 37,9 milioni mentre la norma in commento prevede, per lo stesso anno, una riduzione della copertura finanziaria per 21,79 milioni di euro. Sul punto, appare necessario acquisire l'avviso del Governo tenuto conto che – sulla base della tabella riportata nella RT riferita alla legge di bilancio 2021 – nel 2026 non sono presenti oneri finanziari.

Si rileva, infine, che le modifiche introdotte dalla norma in esame sono oggetto, a loro volta, di ulteriori modifiche previste dall'articolo 20 del decreto legge n. 73/2021 (c.d. "sostegni-bis"), attualmente all'esame parlamentare per la conversione in legge.

Il richiamato articolo 20 modifica le modalità di fruizione del credito d'imposta e ridetermina gli oneri finanziari. Per effetto di tali modifiche, la RT riferita al DL 73/2021 stima un incremento degli oneri nel 2021 (da 5.278,4 mln a 6.583,2 mln) e una riduzione degli oneri negli anni 2022-2024. Viene altresì rideterminato l'ammontare della copertura finanziaria a carico di NGEU.

In particolare, gli importi previsti dall'articolo 3 del provvedimento in esame sono rideterminati come segue:

- nel 2021, la minore copertura a carico di NGEU è elevata da 3.976,1 mln a 5.280,9 mln;
- negli anni 2022, 2023 e 2024, la minore copertura a carico di NGEU è ridotta, rispettivamente, da 3.629,05 mln a 3.012,95 mln, da 3.370,18 mln a 2.699,68 mln e da 2.082,07 mln a 2.063,97 mln.

Le predette modifiche apportate dal DL 73 sono rappresentate nella seguente tabella.

(milioni di euro)

anno	Quota di oneri esclusa dal Fondo NGEU		differenza
	art. 3 DL 59/21	art. 20 DL 73/21	
2021	3.976,10	5.280,90	1.304,80
2022	3.629,05	3.012,95	-616,10
2023	3.370,18	2.699,68	-670,50
2024	2.082,07	2.063,97	-18,10
2025	450,41	450,41	0,00
2026	21,79	21,79	0,00

#### Articolo 4

##### *(Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC)*

**Le norme**, al comma 1, primo periodo, autorizzano per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente «Attraversamento di Vicenza», la spesa complessiva di 925 milioni di euro, secondo la seguente ripartizione pluriennale:

- 20 milioni per il 2022;
- 100 milioni per il 2023;
- 150 milioni per il 2024;
- 200 milioni per il 2025;
- 150 milioni per il 2026;
- 165 milioni per il 2027;
- 95 milioni per il 2028;
- 45 milioni per il 2029.

È altresì autorizzata, ai sensi del comma 1, secondo periodo, per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova, la spesa complessiva di 25 milioni di euro, secondo la seguente ripartizione biennale:

- 5 milioni per il 2021;
- 20 milioni per il 2022.

Le risorse sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Viene modificato l'articolo 208, comma 3, del DL 34/2020, relativo allo stanziamento per la realizzazione delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia. In particolare, per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, viene autorizzata la spesa complessiva di 9.400 milioni, secondo la seguente ripartizione pluriennale:

- 8 milioni per il 2021;
- 150 milioni per il 2022;
- 200 milioni per il 2023;

- 250 milioni per il 2024;
- 740 milioni per il 2025;
- 1.800 milioni per il 2026;
- 1.667 milioni per il 2027;
- 1.830 milioni per il 2028;
- 1.520 milioni per il 2029;
- 1.235 milioni per il 2030.

Le risorse sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).

Ai relativi oneri, pari a 13 milioni per il 2021, a 190 milioni per il 2022, a 300 milioni per il 2023, a 400 milioni per il 2024, a 940 milioni per il 2025, a 1.950 milioni per il 2026, a 1.832 milioni per il 2027, a 1.925 milioni per il 2028, a 1.565 milioni per il 2029 ed a 1.235 milioni per il 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni per il 2028, 1.850 milioni per il 2029, 1.695 milioni per il 2030, 1.462 milioni per il 2031 e 470 milioni per il 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 5.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>												
Realizzazione del secondo lotto funzionale linea Brescia-Verona-Padova (comma 1)	5,0	40,0	100,0	150,0	5,0	25,0	35,0	50,0	5,0	25,0	35,0	50,0
Realizzazione tratte ferroviarie linea AV Salerno-Reggio Calabria	8,0	150,0	200,0	250,0	8,0	50,0	70,0	80,0	8,0	50,0	70,0	80,0

**La relazione tecnica** per quanto riguarda il comma 1 fornisce informazioni circa gli investimenti.

Il 2° lotto funzionale "Attraversamento di Vicenza", finanziato dalla presente disposizione, è suddiviso in due lotti costruttivi e prevede la realizzazione di un tratto di nuova linea AV/AC pari a 6,2 km in superficie, oltre al rifacimento di circa 2,7 km di linea storica. Inoltre, il progetto prevede interventi di ridisegno paesaggistico e urbanistico della stazione ferroviaria di Vicenza Viale Roma, la realizzazione della nuova fermata "Vicenza Fiera", nonché interventi di riassetto della viabilità e dei trasporti, funzionali a garantire un accesso rapido alla stazione di Viale Roma da ovest e da est. Il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Con delibera del 26.11.2020, n. 64, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05.03.2021, n. 55

Per il 2° lotto funzionale risulta finanziato il solo 1° lotto costruttivo per 150 mln di euro. Allo stato è in corso la progettazione definitiva che prevede un costo dell'opera pari a 1,075 miliardi di euro e la cui attivazione è fissata entro il 2027.

Inoltre, al fine di assicurare che RFI possa procedere alla redazione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova, che prevede la realizzazione in superficie di circa 26 km di nuova linea AV/AC, oltre il rifacimento di circa 9,8 km di linea storica, la disposizione autorizza la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno nel 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Per quanto riguarda il comma 2, la RT fornisce ulteriori elementi.

Nell'ambito dello studio della nuova linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria, sono stati individuati gli interventi prioritari che consentono una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destinazioni nonché l'eliminazione delle limitazioni al transito dei treni merci della linea esistente. Tali interventi interessano le tratte Battipaglia-Praia, Praia-Tarsia e la galleria Santomarco, per un'estesa complessiva di circa 200 Km.

Il primo lotto prioritario si estende da Battipaglia fino a Praia, con uno sviluppo di circa 127 Km, e ha la finalità di superare i limiti infrastrutturali della linea esistente (velocità massima attuale 110 km/h, velocità di progetto 300 Km/h). Questa tratta è stata suddivisa in due lotti funzionali: il primo si estende da Battipaglia sino a Romagnano, con uno sviluppo di circa 33 Km e un costo a vita intera stimato in 1.800 milioni di euro; l'opera risulta inserita nel PNRR.

Il secondo lotto funzionale si estende da Romagnano a Praia (94 Km) ed ha un costo a vita intera stimato in 4.300 milioni di euro.

Il terzo lotto funzionale si estende da Praia fino a Tarsia e ha come finalità quella di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza da e per Cosenza e da e per Sibari, favorendo anche i collegamenti con la direttrice ionica. Il lotto ha uno sviluppo di circa 59 km e un costo a vita intera stimato in 3.900 milioni di euro.

Completa l'intervento dei lotti prioritari la nuova "galleria Santomarco", di estesa pari a circa 15 km con un costo stimato di 1.200 milioni di euro che, oltre a consentire la richiusura funzionale della nuova linea AV sulla linea tirrenica esistente, costituisce l'opera prioritaria per sopperire ai limiti infrastrutturali della galleria esistente e consentire il potenziamento dell'itinerario merci Gioia Tauro-Paola-Taranto-Bari.

	Spesa complessiva	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (c. 1)	925	0	20	100	150	200	150	165	95	45	0
Progettazione definitiva terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova	25	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0

Linea ferroviaria AV/AC Salerno - Reggio Calabria (c. 2)	9.400	8	150	200	250	740	1.800	1.667	1.830	1.520	1.235
Totale	10.350	13	190	300	400	940	1.950	1.832	1.925	1.565	1.235

Il **Governo**, con Nota del 26 maggio 2021 messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato, ha riportato il profilo pluriennale degli effetti recati dalla norma sui saldi di finanza pubblica, comprensivo dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto:

(milioni di euro)

Realizzazione del 2° Lotto Funzionale Attraversamento di Vicenza relativo alla linea AV/AC Brescia-Verona-Padova										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SNF	5	40	100	150	200	150	165	95	45	
Fabb.	5	25	35	50	130	130	150	150	150	125
Indeb. netto	5	25	35	50	130	130	150	150	150	125

(milioni di euro)

Realizzazione delle tratte ferroviarie Romagnano – Praja, Praja-Tarsia e Galleria Santomarco della linea AV Salerno-Reggio Calabria												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
SNF	8	150	200	250	740	1.800	1.667	1.830	1.520	1.235		
Fabb.	8	50	70	80	400	400	1.210	1.980	1.700	1.570	1.462	470
Indeb. netto	8	50	70	80	400	400	1.210	1.980	1.700	1.570	1.462	470

Con un'ulteriore Nota presentata al Senato, **il Governo** ha rilevato che, come precisato nel paragrafo 37 della Relazione speciale n. 19 del 2018 della Corte dei conti europea, il costo indicato di un chilometro di infrastruttura ferroviaria ad alta velocità rappresenta una media europea. Tuttavia, la stessa Corte evidenzia che particolari situazioni ambientali, territoriali e costruttive costituiscono elementi che possono determinare un incremento del costo chilometrico delle tratte AV, portando alcuni significativi esempi (antropizzazione, lunghezze delle gallerie e dei viadotti, ecc.). In particolare, per quanto attiene la tratta AV Battipaglia-Praja della Salerno-Reggio Calabria, è da sottolineare come i territori interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura, in termini orografici, geologici, idraulici e sismici risultano particolarmente complessi ed eterogenei. I precedenti studi (2005) dimostravano che l'incidenza delle gallerie era variabile dal 63% al 74% (a seconda dei corridoi scelti: tirrenico, autostradale).

Nello studio del 2021, al fine di rendere l'iniziativa più sostenibile, dal punto di vista ambientale, realizzativo e, soprattutto, finanziario, si è ripreso il corridoio autostradale che allora presentava un minor numero di gallerie cercando, laddove possibile, di ottimizzarlo con i criteri attuali, aumentando, ad esempio, le pendenze longitudinali dal 12 al 18 per mille, in modo da ridurre la necessità di gallerie lunghe, ovvero ricercando dei tracciati planimetrici che consentano di sfruttare le (poche) pianure presenti.

Applicando tali criteri, il primo lotto di tale corridoio presenta, infatti, un'incidenza di gallerie pari a circa il 42% dell'estesa (52 km su 127),

incidendo in modo particolare, oltre agli altri elementi citati, sul costo chilometrico dell'opera.

***In merito ai profili di quantificazione***, si rileva preliminarmente che gli oneri sono limitati alle disposte autorizzazioni di spesa e che la relazione tecnica e gli elementi integrativi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato forniscono indicazioni relative alla congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della disposizione: alla luce di tali elementi non si formulano osservazioni.

### **Articolo 5, comma 1** **(Interessi passivi derivanti dal ricorso all'indebitamento)**

**La norma** determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera a), nel limite massimo di 7 milioni nel 2022, 40 milioni nel 2023, 83 milioni nel 2024, 144 milioni nel 2025, 231 milioni nel 2026, 325 milioni nel 2027, 433 milioni nel 2028, 577 milioni nel 2029, 728 milioni nel 2030, 897 milioni per l'anno 2031, 1.061 milioni nel 2032 e 1.189 milioni annui a decorrere dal 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1 milione per il 2021, 15 milioni per il 2022, 56 milioni per il 2023, 106 milioni per il 2024, 178 milioni per il 2025, 277 milioni per il 2026, 386 milioni per il 2027, 505 milioni per il 2028, 657 milioni per il 2029, 823 milioni per il 2030, 1.007 milioni per il 2031, 1.173 milioni per il 2032 e 1.306 milioni di euro annui dal 2033.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Interessi		7	40	83		7	40	83	1	15	56	106

**La relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione***, si osserva che la norma determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento in coerenza con l'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 22 aprile 2021.

In proposito si ricorda che, con le predette risoluzioni, è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento come indicato nella seguente tabella, gli importi indicati sono comprensivi, per gli anni dal 2021 al 2033, della spesa per

interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato; dal 2034, l'autorizzazione all'indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.

(milioni di euro)

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa - Bilancio dello Stato	50.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.300	5.000
Fabbisogno	43.000	6.000	4.500	4.350	5.650	5.300	6.550
Indebitamento netto Pubbliche Amministrazioni	40.000	6.000	4.500	4.350	5.650	5.300	6.550

Anno	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa - Bilancio dello Stato	5.200	3.500	3.300	3.500	3.200	2.250	2.420
Fabbisogno	7.750	7.950	7.200	7.450	6.200	3.950	2.420
Indebitamento netto Pubbliche Amministrazioni	7.750	7.950	7.200	7.450	6.200	3.950	2.420

*La norma indica gli oneri per interessi passivi, con riguardo al saldo di indebitamento netto, da un lato, e di fabbisogno e saldo netto da finanziare, dall'altro, nei termini riportati nella seguente tabella, che tiene conto dello sviluppo degli oneri anche oltre il triennio.*

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
<b>Saldo netto da finanziare e fabbisogno</b>		7	40	83	144	231	325	433	577	728	897	1.061	1.189
<b>Indebitamento Netto</b>	1	15	56	106	178	277	386	505	657	823	1.007	1.173	1.306

*In proposito si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano di emissioni) e l'impatto stimato sui diversi saldi, con riferimento all'arco temporale interessato e alla previsione, dal 2033, dell'onere a regime: andrebbero quindi esplicitati tali elementi sottostanti la stima indicata.*

Si rammenta altresì che nel corso dell'esame in sede consultiva presso la V Commissione<sup>20</sup> del DL 30 del 2021, a seguito di analoghe richieste di chiarimento formulate nel corso dell'esame, il Governo ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla quantificazione della spesa per interessi prevista dallo stesso decreto legge. In particolare, ha precisato che per la stima della maggiore spesa per interessi sono stati ipotizzati maggiori collocamenti di

<sup>20</sup> Cfr. Seduta del 13 aprile 2021

titoli di Stato, necessari per la copertura del provvedimento, in linea con la politica di emissione programmata e tenendo conto dei tassi di interesse *forward* (tassi di interesse a termine) rilevati al momento della stima medesima. Ha segnalato che i tassi *forward* presentano un andamento crescente, con un profilo più accentuato rispetto ai tassi a pronti, e generano pertanto una spesa per interessi che va ad aumentare negli anni per poi stabilizzarsi nel lungo termine, fermo restando, da un lato, che per il primo anno l'esigenza di finanziamento, limitata solo a una frazione di anno, genera una spesa più contenuta, dall'altro, che i tassi di interesse per il medesimo anno attualmente sono più bassi rispetto a quelli sperimentati in media nel 2020. Inoltre, i maggiori interessi calcolati con il criterio della competenza economica sono sempre maggiori di quelli calcolati con il criterio della cassa (ai fini del bilancio o della stima del fabbisogno di cassa): tale profilo è tipico di uno scenario con tassi progressivamente sempre crescenti sull'orizzonte temporale con il rifinanziamento integrale attraverso debito del debito creato inizialmente. In tali casi la cassa tende a svilupparsi sempre più lentamente della competenza, in quanto computa gli effetti degli interessi soltanto alla fine del periodo cedolare (la competenza li considera invece giorno per giorno).

*Si rileva inoltre, dal punto di vista della formulazione letterale delle disposizioni, che la configurazione dell'onere entro limiti massimi non appare conforme alla natura della spesa in questione che non si presta, in linea di principio, ad essere contenuta entro un ammontare predefinito. Sul punto appare necessario acquisire la valutazione del Governo.*

## **Articolo 5, comma 2** **(Norma di copertura)**

**La norma** reca disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala che il comma 2 dell'articolo 5 fa fronte agli oneri<sup>21</sup> derivanti dal presente decreto<sup>22</sup> - per la

---

<sup>21</sup> Tali oneri sono pari a 6.290,13 milioni di euro per l'anno 2021, 9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40 milioni di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l'anno 2029, 6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di euro nel 2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.306,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035.

<sup>22</sup> Si tratta, in particolare, degli articoli 1 (Approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari nonché proroga del cosiddetto super *bonus* del 110 per cento sulle spese per efficientamento energetico degli edifici), 2 (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la

*cui quantificazione si rinvia a quanto in precedenza esposto - tramite le seguenti modalità:*

*- mediante ricorso all'indebitamento autorizzato lo scorso aprile dalla Camera e dal Senato con le risoluzioni approvate lo scorso 22 aprile sulla relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 [lettera a)]<sup>23</sup>;*

*- mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3, concernente la proroga del cosiddetto superbonus del 110 per cento delle spese sostenute per efficientamento energetico degli edifici, quantificate in 9,6 milioni per l'anno 2021, in 141,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 109,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 130,9 milioni di euro per l'anno 2027, in 74,1 milioni di euro per l'anno 2028, in 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, in 24,5 milioni di euro per l'anno 2030, in 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e in 30,5 milioni di euro per l'anno 2032 [lettera b)];*

*- mediante riduzione, in misura pari a 10,1 milioni di euro per il 2033 e a 3,4 milioni di euro per il 2034, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che ha istituito il Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze [lettera c)].*

*Per quanto riguarda la modalità di copertura di cui alla lettera a), si rammenta che il Parlamento, con distinte risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato lo scorso 22 aprile ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, ha autorizzato per l'anno 2021 - a fronte del prolungarsi degli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica in atto - uno scostamento di bilancio per l'anno 2021 pari a 40 miliardi di euro in termini di indebitamento netto<sup>24</sup>, a 50 miliardi di euro in termini di saldo netto da*

---

coesione), 3 (Modifica della copertura già prevista per gli oneri relativi al programma Transizione 4.0) e 4 (Finanziamento di linee ferroviarie AV/AC) nonché del comma 1 dell'articolo 5 (Determinazione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento).

<sup>23</sup> La quota di oneri imputata al ricorso all'indebitamento è determinata in misura pari a 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, 9.173,49 milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per l'anno 2027, 4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029, 2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, 6.105,34 milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l'anno 2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034.

<sup>24</sup> Per gli anni successivi al 2021 l'autorizzazione accordata dalle Camere risulta pari a 6 miliardi di euro per l'anno 2022, a 4,5 miliardi di euro per l'anno 2023, a 4,35 miliardi di euro per l'anno 2024, a 5,65 miliardi di euro per l'anno 2025, a 5,3 miliardi di euro per l'anno 2026, a 6,55 miliardi di euro per l'anno 2027, a 7,75 miliardi di euro per l'anno 2028, a 7,95 miliardi di euro per l'anno 2029, a 7,2 miliardi di euro per l'anno 2030, a 7,45 miliardi di euro per l'anno 2031,

*finanziare<sup>25</sup> e a 43 miliardi di euro in termini di fabbisogno<sup>26</sup>.*

*In tale quadro, non si hanno osservazioni da formulare posto che gli effetti finanziari prodotti sui diversi saldi di bilancio dal decreto-legge in esame risultano compatibili rispetto al limite massimo del ricorso all'indebitamento complessivamente autorizzato dalle Camere per l'anno 2021 in forza delle citate risoluzioni, a tal fine computando anche le risorse del medesimo indebitamento già utilizzate dall'articolo 77, comma 10, lettera h), del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis, attualmente all'esame della Camera dei deputati.*

*Si ravvisa, inoltre, la coerenza tra gli obiettivi perseguiti dal presente provvedimento e le finalità cui le risorse rivenienti dal maggior indebitamento autorizzato dalle Camere sono state preordinate ai sensi della citata Relazione, dal momento che gli stessi appaiono pienamente riconducibili al rafforzamento del programma Next Generation UE attraverso la predisposizione, a carico di risorse nazionali, di un Piano complementare per gli investimenti presentati dalle amministrazioni competenti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché allo stanziamento di risorse aggiuntive per gli investimenti addizionali da realizzare nelle aree svantaggiate del Paese (FSC), come già emerso nel corso del dibattito parlamentare in occasione dell'esame del medesimo PNRR.*

*Per quanto riguarda la modalità di copertura di cui alla lettera b), nel prendere atto delle quantificazioni operate in relazione tecnica e della corrispondenza tra gli importi indicati dalla norma in esame e le maggiori entrate ascritte alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, non si hanno osservazioni da formulare.*

*Per quanto concerne le modalità di copertura di cui alla lettera c), appare necessaria una conferma del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse sul Fondo per esigenze indifferibili nonché una assicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, tanto più in considerazione della proiezione*

---

a 6,2 miliardi di euro per l'anno 2032, a 3,95 miliardi di euro per l'anno 2033 e a 2,42 miliardi di euro a decorrere dal 2034.

<sup>25</sup> Per gli anni successivi al 2021 l'autorizzazione accordata dalle Camere risulta pari a 10 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a 10,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 5 miliardi di euro per l'anno 2027, a 5,2 miliardi di euro per l'anno 2028, a 3,5 miliardi di euro per l'anno 2029, a 3,3 miliardi di euro per l'anno 2030, a 3,5 miliardi di euro per l'anno 2031, a 3,2 miliardi di euro per l'anno 2032, a 2,25 miliardi di euro per l'anno 2033 e a 2,42 miliardi di euro a decorrere dal 2034.

<sup>26</sup> Per gli anni successivi al 2021 l'autorizzazione accordata dalle Camere risulta pari a 6 miliardi di euro per l'anno 2022, a 4,5 miliardi di euro per l'anno 2023, a 4,35 miliardi di euro per l'anno 2024, a 5,65 miliardi di euro per l'anno 2025, a 5,3 miliardi di euro per l'anno 2026, a 6,55 miliardi di euro per l'anno 2027, a 7,75 miliardi di euro per l'anno 2028, a 7,95 miliardi di euro per l'anno 2029, a 7,2 miliardi di euro per l'anno 2030, a 7,45 miliardi di euro per l'anno 2031, a 6,2 miliardi di euro per l'anno 2032, a 3,95 miliardi di euro per l'anno 2033 e a 2,42 miliardi di euro a decorrere dal 2034.

*temporale degli oneri oggetto di copertura, che ricadono oltre il triennio di riferimento del vigente bilancio dello Stato.*

*Il successivo comma 4, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto.*

### **Articolo 5, comma 3** **(Livelli massimi dei saldi)**

**La norma** aggiorna i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (in termini di competenza e di cassa), inizialmente fissati dall'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), e poi modificati, relativamente al 2021, dall'art. 22-*bis* del DL n. 183 del 2020 (proroga termini) (comprensivo degli effetti del DL n. 7 del 2021), dall'articolo 3, comma 3, del DL n. 30 del 2021, dall'articolo 42, comma 1, del DL n. 41 del 2021, in coerenza con l'autorizzazione all'indebitamento approvata a gennaio scorso.

In proposito si ricorda che il 20 gennaio 2021 le Camere hanno autorizzato il ricorso a maggior indebitamento nella misura, per il solo anno 2021, e limitatamente ai maggiori importi riferiti agli interventi da realizzare (escludendo quindi i maggiori importi riferiti agli oneri sul maggior debito) di 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto della p.a., 35 miliardi in termini di fabbisogno e 40 miliardi in termini di saldo netto da finanziare per competenza e 50 miliardi in termini di saldo netto da finanziare per cassa. Successivamente, il 15 aprile 2021, insieme al Documento di economia e finanza (DEF), il Governo ha presentato una nuova Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, nella quale illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT). Il 22 aprile sono state approvate le risoluzioni con le quali è stato autorizzato un nuovo ricorso all'indebitamento da utilizzare sia per il finanziamento di interventi sia per il conseguente onere per il servizio del debito, nel limite degli importi di seguito indicati (dal 2034, l'autorizzazione all'indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi).

*(milioni di euro)*

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa - Bilancio dello Stato	50.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.300	5.000
Fabbisogno	43.000	6.000	4.500	4.350	5.650	5.300	6.550
Indebitamento netto Pubbliche Amministrazioni	40.000	6.000	4.500	4.350	5.650	5.300	6.550

Anno	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa - Bilancio dello Stato	5.200	3.500	3.300	3.500	3.200	2.250	2.420
Fabbisogno	7.750	7.950	7.200	7.450	6.200	3.950	2.420
Indebitamento netto Pubbliche Amministrazioni	7.750	7.950	7.200	7.450	6.200	3.950	2.420

Pertanto, per effetto del comma 3 in esame, l'allegato 1 alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) risulta così modificato.

(milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<b>- COMPETENZA -</b>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2021	2022	2023
Livello massimo del <b>saldo netto da finanziare</b> , tenuto conto degli effetti derivanti	-242.281	-166.374	-148.536
Livello massimo del <b>ricorso al mercato finanziario</b> , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	529.516	440.671	503.586
<b>- CASSA -</b>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2021	2022	2023
Livello massimo del <b>saldo netto da finanziare</b> , tenuto conto degli effetti derivanti	-335.281	-217.874	-208.036
Livello massimo del <b>ricorso al mercato finanziario</b> , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	622.646	492.171	563.086
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, sono incrementati di importi coerenti con gli utilizzi previsti dal decreto legge in esame, come emergono dal prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del

*provvedimento. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che detti effetti non risultino modificati a seguito dell'esame svolto presso il Senato.*